

ACCORDO CONFSERVIZI – FEDERMANAGER
PER LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI E DELLE RISOLUZIONI CONSENSUALI

Tra

Confservizi
e
Federmanager


premesso che


- il comma 17 dell'art. 4 della legge 28 giugno 2012 n. 92 disciplina la procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali;
- la disposizione citata individua quali sedi autorizzate ad operare la convalida la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competente;
- lo stesso comma 17 riconosce altresì ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la possibilità di individuare ulteriori sedi autorizzate;
- le Parti intendono avvalersi di tale facoltà al fine di agevolare l'attuazione della nuova disciplina della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali;
- il Ministero del Lavoro, con circolare n. 18 / 2012 ha riconosciuto la sedi sindacali quali sedi qualificate in grado di offrire *"le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa"*;

si conviene che

1. le premesse formano parte integrante della presente intesa;
2. in attuazione dell'art. 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012 n. 92, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura civile.

Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a dirigenti ed imprese sui contenuti del presente accordo.

Confservizi


Federmanager


Roma, 21 settembre 2012